

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI BENI MOBILI IN DOTAZIONE ALLA CIRCOSCRIZIONE 8

*Approvato dal Consiglio Circostrizionale in data 29/03/2017
con deliberazione n. mecc. 2017 01068/091 I.E.*

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione temporanea in uso di beni mobili di proprietà comunale in dotazione della Circostrizione 8 (di seguito denominati beni circostrizionali), in armonia con lo Statuto della Città, il Regolamento di contabilità e con la deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2000 mecc. 06568/05 inerente la materia .

Le attrezzature oggetto del presente regolamento sono indicate nell'elenco allegato al presente Regolamento (allegato A). Detto elenco potrà essere modificato e/o integrato all'occorrenza in seguito a nuove acquisizioni o dismissioni per deperimento dei beni.

Art. 2 Soggetti beneficiari

L'utilizzo di beni circostrizionali è concesso unicamente nell'ambito del territorio della Città di Torino a Enti e Associazioni, pubbliche e private, che svolgono attività rientranti nei fini istituzionali della Città e della Circostrizione.

Possono beneficiare di concessioni gratuite o con riduzione tariffaria di cui ai successivi artt 4 e 5, i soggetti previsti all'art. 4 comma 1 del Regolamento Erogazione contributi n. 373.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del citato Regolamento, non possono beneficiare di concessioni gratuite o con riduzione tariffaria i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città o della Circostrizione o che siano articolazioni di partiti politici. L'iniziativa per la quale è richiesta la concessione di beni non deve inoltre prevedere la partecipazione di partiti politici

Art. 3 Criteri di concessione

I beni circostrizionali sono concessi secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

1. a Enti pubblici;
- 2.a soggetti che realizzano attività sociali e che coinvolgono persone diversamente abili, bambini, anziani e categorie sociali particolarmente a rischio;
- 3.a soggetti che hanno sede legale nel territorio circostrizionale o che svolgono stabilmente le loro attività sul territorio circostrizionale;
4. a soggetti che propongano iniziative rivolte ai cittadini della Circostrizione pur non essendo stabilmente presenti sul territorio circostrizionale.

L'uso dei beni non potrà essere ceduto a terzi neanche temporaneamente.

Art. 4 Concessioni gratuite

La concessione gratuita di beni circoscrizionali può essere eccezionalmente assentita per iniziative:

1. promosse e gestite dalla Città e dalle Circoscrizioni;
2. promosse da Enti istituzionali Civili o militari comprese le scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
3. promosse da Enti e Associazioni che non perseguono scopi di lucro, deliberate dalla Giunta di Circoscrizione a titolo di contributo in servizi.

Art. 5 Concessioni onerose – tariffe e riduzioni

Ad eccezione di quanto previsto dal precedente articolo 4, le concessioni hanno carattere oneroso. La tariffa giornaliera è fissata al 3% del valore d'acquisto del bene, arrotondata per eccesso. Il corrispettivo totale dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per i giorni di utilizzo, compresi tra la data di presa in carico e la data di restituzione dei beni da parte del concessionario. I beni, le relative tariffe e le riduzioni sono specificate nella tabella allegata (allegato A).

Nel caso di iniziative patrocinate o sostenute con contributo economico dalla Città o dalle Circoscrizioni, si applica la riduzione del 75% sulla tariffa intera

Per attività promosse da Enti, Associazioni che non perseguono scopi di lucro, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa intera.

Art. 6 Durata delle concessioni

La durata delle concessioni, di norma, non potrà essere superiore ai 15 giorni, fatto salvo casi eccezionali che dovranno essere autorizzati dal Dirigente della Circoscrizione previo parere favorevole della Giunta circoscrizionale.

Per durata della concessione si intende il periodo compreso tra il giorno della presa in carico dei beni e il giorno della loro restituzione.

Art. 7 Competenza e procedura per il rilascio delle concessioni

La competenza al rilascio delle concessioni, sia gratuite che onerose spetta al Dirigente della Circoscrizione.

L'atto con il quale viene approvata la concessione gratuita o con riduzione tariffaria deve riportare la quantificazione del vantaggio economico attribuito al concessionario pari alla mancata corresponsione della tariffa di cui ai precedenti art. 4 commi .2 e 3 e art. 5.

La concessione viene approvata, verificata la disponibilità dei beni e, in caso di richieste contestuali, varrà l'ordine di arrivo al protocollo circoscrizionale.

I soggetti interessati devono presentare formale richiesta al Dirigente della Circoscrizione compilando apposito modulo, reperibile sul sito internet della Circoscrizione, specificando:

La denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e natura giuridica dell'Ente richiedente

I dati anagrafici e il codice fiscale del legale rappresentante

I beni circoscrizionali richiesti e relativa quantità

La descrizione sommaria dell'attività che si intende svolgere e le sue finalità, specificando il luogo in cui verrà realizzata e se essa sia sostenuta con il patrocinio e il contributo della Città o della Circoscrizione.

L'indicazione dei giorni in cui si prevede l'utilizzo dei beni.

L'indicazione del giorno – da concordare con l'Ufficio referente – del giorno di presa in carico e di quello della restituzione del bene.

La dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento.

L'impegno a rifondere la Circoscrizione in caso di ammanchi e danni arrecati ai beni stessi per incuria o uso improprio

La dichiarazione con il quale il richiedente si assume la responsabilità civile penale e patrimoniale per gli eventuali danni arrecati a persone e cose, limitatamente all'uso dei beni, manlevando la Circoscrizione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

All'istanza dovrà essere allegata, qualora non in possesso della Circoscrizione, copia, preferibilmente in formato elettronico, dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'Ente richiedente.

La richiesta dovrà pervenire, di norma, almeno quindici giorni lavorativi prima della data di utilizzo effettivo dei beni. In caso di concessione assentita previa deliberazione della Giunta Circoscrizionale la richiesta dovrà pervenire almeno trenta giorni prima dell'utilizzo dei beni.

Art. 8 Deposito cauzionale

Il rilascio della concessione è subordinato al contestuale pagamento del deposito cauzionale, pari al 75% del valore del bene, da versare a garanzia di danni o smarrimenti che dovessero eventualmente verificarsi.

Art. 9 Presa in carico e restituzione dei beni

Il concessionario è tenuto a recarsi presso l'Ufficio referente per prendere in carico i beni concessi il giorno prestabilito per la consegna, ritirare copia della concessione e sottoscrivere il verbale di consegna.

La presa in carico, il trasporto, l'eventuale montaggio e – ove occorrono – le polizze assicurative e la certificazione di corretto montaggio, nonché la restituzione dei beni sono a carico del concessionario e dovranno essere effettuate in orario d'ufficio.

La presa in carico dei beni senza rilievi da parte del concessionario, comporta l'implicito riconoscimento della perfetta funzionalità degli stessi; per cui non verranno prese in considerazione contestazioni successive.

Il concessionario è tenuto a restituire il giorno prestabilito per la riconsegna, i beni al responsabile dell'Ufficio referente che, constatata la loro conservazione, predispose il verbale di riconsegna, sottoscritto tra le parti, che costituisce nulla osta per lo svincolo del deposito cauzionale versato.

Per ogni giorno di ritardo nella restituzione è dovuta la corresponsione della tariffa giornaliera intera.

Art. 10 Risarcimento danni e revoca delle concessioni.

Eventuali danni ed ammanchi dei beni concessi saranno fatti constatare al momento della restituzione degli stessi e comunque entro 5 giorni lavorativi nel caso non sia possibile verificarli subito. Nei casi suddetti il concessionario è tenuto al risarcimento del danno provocato. Il valore

risarcitorio, da addebitarsi in caso di ammanchi o danneggiamenti che comportino l'impossibilità di utilizzo del bene, è calcolato al 100% del prezzo per il primo anno dall'acquisto e del 75% del prezzo per gli anni successivi.

Qualora venissero constatati danni riparabili, il concessionario dovrà farsi carico della riparazione o sostituzione della parte danneggiata.

Gli addebiti saranno recuperati sull'ammontare del deposito cauzionale e, per la parte eventualmente non coperta dalla cauzione, il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione entro dieci giorni dalla sottoscrizione del verbale di restituzione.

In caso di danni provocati da atti di vandalismo e di furti dei beni concessi, il concessionario dovrà dare tempestiva comunicazione, oltre che alla Circoscrizione, alle competenti autorità giudiziarie.

I concessionari che violino le disposizioni del presente Regolamento e in particolare non provvedano al risarcimento danni causati ai beni circoscrizionali, fatta salva ogni azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo e non potranno presentare ulteriori istanze di concessione.

La Circoscrizione può revocare le concessioni per esigenze prioritarie, debitamente motivate, o per ragioni di carattere tecnico o di urgenza, anche senza preavviso e senza che i concessionari possano richiedere eventuali danni.

Art. 11 Disposizioni finali e norme di rinvio

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento deliberativo di approvazione.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni normative vigenti.